



Le controversie relative ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili: come stabilire se il giudice italiano è munito di competenza giurisdizionale?

PIETRO FRANZINA, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Lo schema che segue ripercorre i principali passaggi nei quali tipicamente si articola la verifica che deve compiere un giudice italiano, investito di una domanda relativa a un contratto di compravendita di beni mobili concluso fra imprese, per accertare la propria competenza giurisdizionale. Lo scopo è solo quello di tracciare nelle grandi linee il ragionamento che conduce in questi casi alla soluzione della questione di giurisdizione, senza affrontare gli interrogativi a cui potrebbe essere necessario rispondere in particolari circostanze e senza prendere posizione sui problemi interpretativi che potrebbero essere suscitati dalle disposizioni pertinenti.

Per maggiori informazioni, consultare le risorse accessibili tramite il portale Aldricus: <http://aldricus.giustizia.it>


Prima edizione: novembre 2020

1. Le norme astrattamente pertinenti

Il giudice italiano può dover accertare la propria competenza giurisdizionale, a seconda dei casi, in base al [reg. UE n. 1215/2012](#) (Bruxelles I bis), alla [conv. di Lugano del 2007](#), alla [conv. dell'Aja del 2005](#) o alla [legge n. 218/1995](#) (e ai criteri, ivi richiamati, della [conv. di Bruxelles del 1968](#)).

2. Se viene invocato un accordo di scelta del foro

Nota: se *non* viene invocato un tale accordo, o lo stesso risulta invalido o altrimenti improduttivo di effetti, si veda oltre, il paragrafo 3.



3. In assenza di un valido accordo di scelta del foro

